



Servizi alla Comunità
TINTO LAVANDERIE
Sede Nazionale
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13
Tel (06) 441881
Fax (06) 44249515 – Email: servizi.comunita@cna.it

Sede di Bruxelles
ISB in Europe
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles
Tel + 322 2307440-
Fax + 322 2307219 –
E-Mail: info@isbineurope.eu

Roma. 12 Aprile 2010

Prot. N. 02/MT/mlt

Al Presidente della Conferenza Stato-Regioni
On.le Vasco Errani

Ai Presidenti delle Regioni:

Augusto Rollandin - Valle d'Aosta
Roberto Cota - Piemonte
Roberto Formigoni - Lombardia
Luca Zaia - Veneto
Claudio Burlando - Liguria
Vasco Errani - Emilia Romagna
Renzo Tondo - Friuli Venezia Giulia
Luis Durnwalder - Trentino Alto Adige
Lorenzo Dellai - Provincia Autonoma Trento
Luis Durnwalder - Prov. Autonoma Bolzano
Enrico Rossi - Toscana
Catiuscia Marini - Umbria
Gian Marco Spacca - Marche
Renata Polverini - Lazio
Giovanni Chiodi - Abruzzo
Angelo Michele Iorio - Molise
Stefano Caldoro - Campania
Vito De Filippo - Basilicata
Nichi Vendola - Puglia
Giuseppe Scopelliti - Calabria
Raffaele Lombardo - Sicilia
Ugo Cappellacci - Sardegna

e, p.c.

Al Ministro dello Sviluppo Economico
On.le Claudio Scajola

Al Responsabile del Coordinamento per le
Attività Produttive della
Conferenza Stato-Regioni
Dott. Fabrizio Costa

LORO INDIRIZZI



**Servizi alla Comunità
TINTO LAVANDERIE**

Sede Nazionale
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13
Tel (06) 441881
Fax (06) 44249515 – Email: servizi.comunita@cna.it

Sede di Bruxelles
ISB in Europe
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles
Tel + 322 2307440-
Fax + 322 2307219 –
E-Mail: info@isbineurope.eu

Illustre Presidente,

La scrivente Organizzazione tutela e rappresenta su tutto il territorio nazionale le imprese artigiane di tintolavanderia, disciplinate dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84, recante “*Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia*”.

Tale settore versa da anni in una preoccupante situazione di crisi: nel 2001 il numero delle aziende censite era pari a 22.600; oggi se ne contano 14.488. C’è stato in questi anni un calo di 8.112 unità produttive in termini assoluti, pari al 36% in termini percentuali. Rispetto agli addetti, si è passati da 45.200 a circa 30.000 unità.

Questi pochi ma significativi dati rappresentano un trend negativo che l’attuale crisi economica rischia di accelerare ulteriormente.

Per le ragioni esposte, le imprese da noi rappresentate sono fortemente preoccupate per il loro presente e per il loro futuro e, trattandosi prevalentemente di aziende di tipo familiare, la preoccupazione si estende a migliaia di famiglie che hanno investito ed hanno rischiato in proprio in tale attività imprenditoriale.

Purtroppo, già da molto tempo, un’altra forte preoccupazione investe il già debole settore: si tratta delle lavanderie “self-service”, cui non si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa sulle tintolavanderie, e che vanno diffondendosi sempre di più su tutto il territorio nazionale, rappresentando, in alcuni casi, una forma di concorrenza sleale per le aziende tradizionali di tinto lavanderia.

Una lavanderia ad acqua “self-service” è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi utilizzati direttamente dalla clientela, acquistando appositi gettoni.

Il meccanismo è simile a quello degli auto-lavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi detersivi. Per operare, questo tipo di lavanderia è tenuta all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese e all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 64 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista per le industrie pericolose ed i mestieri rumorosi e scomodi.

A volte, purtroppo, l’esercizio di detta attività si discosta dal modello descritto: nelle lavanderie self-service, infatti, è spesso presente un addetto che fornisce assistenza e servizi alla clientela, proponendo i servizi di stireria e di ritiro e consegna capi presso il domicilio dei clienti.

L’art. 2, comma 1, della legge n. 84/2006 indica la stiratura tra i trattamenti oggetto dell’attività professionale di tintolavanderia. Si suppone, pertanto, che la lavanderia self-service che effettui anche la stiratura dei capi invada di fatto l’ambito di attività delle tintolavanderie, configurandosi non più come self-service, ma come tintolavanderia vera e propria.



In tal caso, le disposizioni previste dalla legge n. 84/2006 andrebbero estese anche alle lavanderie self-service, sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi necessari all'esercizio dell'attività, che per il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, per gli obblighi previdenziali e per il rispetto delle fasce orarie.

Per quanto riguarda il servizio – accessorio – di raccolta e recapito dei vestiti, l'art. 4, commi 3 e 4 ne disciplina le due diverse fattispecie di raccolta in sede fissa e di raccolta in forma itinerante. In entrambi i casi, deve essere data chiara indicazione all'utenza della sede dell'impresa presso cui viene effettivamente effettuato il lavaggio dei capi.

Ciò implica che il lavaggio viene effettuato materialmente da qualcuno a ciò preposto. Pertanto, quando tale servizio sia offerto dalle lavanderie self-service, si intende che non sarà l'utente ad accedere direttamente alle macchine ed effettuare autonomamente il lavaggio, ma vi provvederà un addetto della lavanderia self-service. Anche in tal caso si configura l'invasione dell'ambito di attività delle tintolavanderie da parte delle lavanderie self-service.

La scrivente Associazione non ha nulla in contrario all'esercizio regolare dell'attività da parte delle lavanderie self-service. Pur tuttavia ritiene che se queste ultime svolgono attività che invadono l'ambito di competenza delle tintolavanderie, offrendo servizi alla clientela che la legge n. 84/2006 riserva alle tintolavanderie stesse, è necessario fare chiarezza in merito, al fine di tutelare le imprese – artigiane e non – che esercitano l'attività nel pieno rispetto della normativa vigente e, ove possibile, provvedere alla perseguibilità presso le sedi competenti delle violazioni commesse.

In merito, si rileva che mentre l'art. 5, comma 1, della legge n. 84/2006 disciplina la sanzionabilità dell'impresa nel caso in cui questa operi senza prima aver adempiuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, il comma 2 del medesimo articolo – che disciplina la definizione dei parametri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dell'infrazione e dei casi in cui applicare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività – non ha ancora trovato attuazione, non essendo nel frattempo intervenuta l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, preliminare all'adozione dell'atto da parte del Ministero dello sviluppo economico.

L'inerzia regionale ha *de facto* determinato un vuoto normativo che, qualora si volesse procedere territorialmente al perseguimento delle violazioni alle disposizioni sulle tintolavanderie determinate dalle lavanderie self-service, renderebbe assai difficile - se non impossibile - l'identificazione della misura sanzionatoria a carico delle imprese responsabili. Ciò a maggior ragione, se si considera che la stessa intesa dovrebbe identificare anche il livello di gravità delle diverse infrazioni.

L'incertezza del quadro normativo in materia sanzionatoria contribuisce ad indebolire l'effettiva tutela delle imprese operanti nel settore delle tintolavanderie, rischiando di rendere poco incisivi anche gli strumenti che il diritto mette loro a disposizione per la tutela dei propri diritti soggettivi.

Allo stesso modo, la mancata adozione delle norme regionali previste dall'art. 3, comma 1 - volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e soprattutto ad identificare i criteri per l'attribuzione delle funzioni amministrative dei comuni - rende ancora più vulnerabile questa categoria di operatori alle “incursioni” operate dalle lavanderie self-service nel loro ambito di attività.



È opportuno, comunque, ricordare che il mancato rispetto delle norme in materia sanitaria specificamente previste per le tintolavanderie, delle disposizioni sugli orari di apertura e chiusura al pubblico, nonché la presenza di personale non autorizzato né in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge n. 84/2006, configurano l'esercizio abusivo dell'attività di tintolavanderia da parte delle lavanderie self-service. Oltre a rappresentare illeciti amministrativi e, in casi gravi, anche penali, tali situazioni mettono a rischio la salute dei cittadini, che vengono a contatto con macchinari e sostanze detergenti utilizzati e vigilati da personale non qualificato secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Pertanto, la scrivente Associazione ritiene opportuno che vengano finalmente adottate le misure normative necessarie a colmare il vuoto legislativo in materia di sanzioni e di funzioni amministrative, al fine di rimuovere lo stato di incertezza che non consente la piena tutela e garanzia dell'attività delle tintolavanderie che operano nel rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 84/2006.

Confidando nell'accoglimento della nostra segnalazione e proposta, dichiarandoci a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Il Presidente nazionale

Bruno Tosi